

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO FEMCA - CISL
approvato dal Consiglio Generale Nazionale
Pisa, 1 giugno 2017

**PARTE I - NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI ED
AI DIRIGENTI**

Capitolo I - Iscrizione e tesseramento

Art. 1

La domanda di iscrizione alla FEMCA-CISL deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria della Federazione territoriale competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio, che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto FEMCA e nello Statuto CISL, la Segreteria territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Nazionale FEMCA - CISL, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Art. 2

L'iscrizione alla FEMCA va fatta nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno vale la scelta individuale dell'iscritto.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza che continuano a svolgere un'attività produttiva come lavoratori dipendenti nei settori di cui al presente Regolamento continuano ad iscriversi alla FEMCA.

Art. 3

L'iscrizione alla FEMCA decorre a tutti gli effetti dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

All' iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che siano iscritti alla data di distribuzione delle tessere, va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Art. 4

Per essere riammessi, i soci espulsi dalla FEMCA devono inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio Generale della Federazione Territoriale.

L'accettazione dell'iscrizione è regolata secondo le procedure del Regolamento Confederale.

Capitolo II - Incompatibilità funzionali

Art. 5

I componenti degli organi statutari della FEMCA non possono ricoprire più di una carica esecutiva sindacale (o nel Sindacato) ad eccezione di quelle previste dallo Statuto della Federazione e dallo Statuto e Regolamento Confederali.

I componenti la Segreteria Nazionale devono essere a completa disposizione della Federazione e prestare esclusivamente ad essa la loro opera.

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di Segretario Generale, salvo quanto appresso specificato:

- Nelle Federazioni Regionali o Interregionali con un numero di iscritti superiore a 20.000 unità, la carica di Segretario Generale Aggiunto, di cui al punto b) dell'art. 24 dello Statuto è incompatibile con altro incarico di Segreteria;
- Nelle Federazioni Regionali o Interregionali la carica di Segretario Regionale o Interregionale, di cui al punto c) dell'art. 24 dello Statuto è compatibile con quella di Segretario Generale Territoriale della Federazione.
- Nelle Federazioni Regionali con meno di n.7.500 iscritti la carica di segretario generale di cui al punto A dell'art. 24 dello Statuto è compatibile con quella di Segretario Generale Territoriale della Federazione.

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello della Femca.

Le/li Componenti/e di Segreteria Femca possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Art. 6

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione.

In caso di inadempienza il Collegio dei Probiviri dichiara l'eletto decaduto dalle cariche seguenti alla prima conferitagli.

Art. 7

Per la definizione tipologica, per le incompatibilità e per l'assegnazione degli incarichi in organismi di Enti, Associazioni, Società, Consigli di Amministrazione, per la disciplina che regola i mandati nonché per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento Confederali.

L'identificazione delle Associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della FEMCA viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale nazionale, che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Art. 8

Le decadenze, nei casi contemplati dallo Statuto e Regolamento Femca e Cisl, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione della/dei dirigente/i decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della Femca.

Spetta alle Segreterie Regionali/Interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria Regionale/Interregionale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al II comma del presente articolo nel caso di decadenza della/del Segretario/a Generale della Federazione Territoriale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario/a Generale di Federazione Regionale/Interregionale, gli adempimenti sono esercitati dalla Segreteria della Federazione Nazionale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario/a generale Femca nazionale, gli adempimenti sono esercitati dalla Segreteria Confederale.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34 dello Statuto Femca, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario/a generale, Segretario/a generale aggiunta/o e componente di Segreteria Femca, si stabilisce che:

- per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunti di Federazione Regionale e di Federazione Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione, il periodo massimo è di 3 mandati;
- per la/il Segretario/a generale della Femca nazionale il periodo massimo è di 2 mandati più il 3° mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale.

La/Il Dirigente sindacale della Femca di qualsiasi livello, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi. E' prevista una gradualità, fino alla Conferenza Organizzativa del 2019, per uniformarsi.

Il Segretario/o Generale della Femca, non può essere rieletto/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Norma transitoria

Nei processi di scorporo, fusione o accorpamento, il periodo del mandato ricoperto al verificarsi di uno dei predetti processi non concorre a determinare il periodo massimo di cui al presente articolo.

Gli effetti di cui sopra operano nei confronti della/del dirigente medesima/o esclusivamente per la fase di scorporo, fusione o accorpamento.

Gli effetti di tale deroga cesseranno alla scadenza del mandato del IV Congresso Femca nazionale.

Tale norma transitoria cesserà con la celebrazione del 5° congresso.

Capitolo III - Designazione dei rappresentanti FEMCA

Art. 9

I Comitati Esecutivi della Federazione ai livelli Nazionale, Regionale o Interregionale e i Consigli Generali Territoriali sono competenti a designare i rappresentanti in Enti, Associazioni, Società ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza FEMCA, previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando anche alla stregua dei parametri fissati dall'art. 14 – IX comma – dello Statuto.

La accertata sussistenza di incompatibilità comporta la caducazione automatica degli effetti dell'atto di designazione.

La relativa segnalazione agli Enti, Associazioni, Società spetta alle Segreterie competenti per territorio.

Art. 10

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria all'organo designante, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Art. 11

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo confederale nel Regolamento Economico.

PARTE II - NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Capitolo IV - Validità delle sedute e delle votazioni

Art. 12

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi, salvo quanto diversamente previsto, è necessario che all'inizio dei lavori e al momento della votazione siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 13

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Art. 14

Nelle votazioni non congressuali per la elezione delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili salvo i limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento senza presentazione di formali candidature.

La/il Segretario/o Generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo, possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

La composizione delle segreterie della Femca sarà la seguente:

- **Federazioni Territoriali:**
tre componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.
- **Federazioni Regionali:**
tre componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare all' esterno della segreteria incarichi su specifici progetti.
- **Federazioni Regionalizzate o Interregionalizzate:**
da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare all' esterno della segreteria incarichi su specifici progetti.
- **Federazione Nazionale:**
da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla segreteria su specifici progetti. Nelle strutture della Femca a tutti i livelli, cheentino nella rispettiva base associativa una percentuale di iscritte superiore o pari al venti per cento, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni previste nell'Art 14 del presente Regolamento, entreranno in vigore con lo svolgimento del V Congresso Femca.

Art. 15

Le modalità delle elezioni sono regolate da quanto previsto dal Regolamento di Attuazione Confederale.

Nelle elezioni vengono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamato eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla FEMCA Cisl; a parità di iscrizione alla FEMCA-CISL la/il più anziana/o di iscrizione alla Cisl; a parità di iscrizione alla Cisl la/il più anziana/o di età.

Capitolo V - Dimissioni dagli organi

Art. 16

Le dimissioni dalle Segreterie, non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutaria o regolamentare, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organo che ha eletto la/il dimissionaria/o, convocato a tale scopo entro 30 giorni dalle dimissioni, e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretaria/o Generale ai vari livelli comportano le dimissioni della Segreteria.

Capitolo VI - Modalità di svolgimento delle riunioni

Art. 17

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organi, assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti o documenti conclusivi.

Art. 18

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria.

Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione.

I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

Capitolo VII - Il Collegio dei Probiviri

Art. 19

Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento in contestazione e deve essere definito entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui al primo comma, ai fini della decorrenza dei termini (30 giorni) non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della Federazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'art. 13 dello Statuto confederale.

Art. 20

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organi, sono di competenza del Collegio, che decide in prima istanza.

Le vertenze riguardanti elezioni per delegate/i ai Congressi sono portate direttamente all'esame della Commissione Verifica Poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Art. 21

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Art. 22

Ai fini dei termini perentori entro cui presentare ricorso, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell'atto presso l'ufficio del Collegio. L'Ufficio rilascia al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Il ricorso deve essere definito entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pervenimento del ricorso al Collegio.

Il termine di 90 giorni di cui al comma precedente resta sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno; nonché dalla data di celebrazione del congresso della Federazione Nazionale alla data di insediamento del nuovo collegio, nonché nel caso di vacanza della/del Presidente e in quelle di impossibilità di costituire il quorum funzionale del Collegio.

Art. 23

Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 41 dello Statuto spetta a tutti i soci e alle strutture della FEMCA - CISL. La denuncia relativa va presentata entro il termine perentorio di 30 giorni al Collegio dei Probiviri.

Essa va inoltre notificata a tutte le parti, a cura del ricorrente, a pena di improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua i controinteressati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione.

Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Art. 24

Per quanto qui non previsto si fa riferimento a quanto contenuto nel capitolo "I Collegi dei Probiviri" dello Statuto e Regolamento Confederale.

Capitolo VIII – Commissariamento

Art. 25

La/Il commissaria/o di cui all'art. 37 dello Statuto, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, anche per instabilità politica, la/il commissaria/o può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

La proroga è concessa qualora la/il Commissaria/o dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organi.

Al termine del mandato, ove gli organi non siano stati costituiti, la/il Commissaria/o decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dalla/dal commissaria/o decaduta/o sono nulli e gli effetti a lei/lui imputabili.

Il Comitato Esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare una/un commissaria/o ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organi nel termine improrogabile di giorni 90 dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

Art. 26

Il termine di 15 giorni, di cui all' art. 37 – comma III – dello Statuto, decorre dalla data di ricezione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

Art. 27

La/Il Commissaria/o previsto dall'art. 37 dello Statuto compie, durante il proprio mandato, tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale, salvo quelli necessari ed urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del commissariamento.

Il Collegio dei probiviri è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento di organi.

Art. 28

La/Il reggente, di cui all'art. 38 dello Statuto, dovrà adempiere al mandato conferitole/gli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione della/del dirigente, o delle/dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria della struttura nazionale a cui è stata richiesta la reggenza.

La/Il reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetta/o alle norme sulle incompatibilità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per le/i Segretarie/i generali.

PARTE III - NORME SUGLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo IX - I Congressi

Art. 29

Il Consiglio Generale Nazionale, contestualmente all'indicazione della convocazione del Congresso, emana il Regolamento per la elezione delle/dei delegate/i al Congresso stesso.

Il Regolamento congressuale, proposto dalla Segreteria Nazionale, è valido per tutte le strutture e dovrà prevedere norme e quozienti che assicurino, nel rispetto della rappresentanza proporzionale, anche le rappresentanze, nell'ambito dei comparti, dei delegati per i vari settori produttivi. Il Consiglio Generale nazionale approva lo schema di regolamento del Congresso nazionale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva

presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale nazionale pari al trenta per cento.

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali della Femca ai livelli regionali e territori, dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale. I regolamenti prevederanno altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

Capitolo X - I Consigli Generali

Art. 30

Va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrati/e, di giovani nella composizione delle liste, che tenga conto della loro consistenza nelle rispettive realtà.

I Consigli Generali sono convocati in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, dopo la chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziana/o dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

La convocazione ordinaria dei Consigli Generali prevista dagli articoli 14, 23, 30 dello Statuto, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata documentazioni sugli ordini del giorno.

La convocazione straordinaria, prevista dagli articoli 13, 22 e 29 dello Statuto, è effettuata dalla Segreteria, che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria.

Nel corso dei lavori dei Consigli Generali la Segreteria può svolgere comunicazioni concernenti l'attività della Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti. Il Consiglio Generale può costituire commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Le/I componenti delle Commissioni sono designate/i dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva delle/di dirigenti o esperte/i sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale venga eletta/o componente la Segreteria Nazionale, Regionale o Interregionale ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretaria/o Nazionale, Regionale o Interregionale.

Art. 31

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dai Consigli generali deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'articolo 13 – comma XI - dello Statuto.

Alla Convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta di cui al primo comma.

Art. 32 Il Consiglio Generale Nazionale

Il Consiglio Generale Nazionale che avrà tutti i poteri previsti dallo Statuto, è così composto:

- 1) 20 Segretari Generali delle Federazioni Regionali o Interregionali o Province Autonome.
- 2) 27 Eletti dai Consigli Regionali o Interregionali – di cui 13 per le regioni del Nord, 9 per le regioni del Centro, 5 per le regioni del Sud e le Isole (come da allegato) – attribuiti alle Federazioni Regionali o Interregionali che superano i 1.000 iscritti in ragione di 1 consigliere per ogni 5.000 iscritti o frazione, fino ad un massimo di 7.
- 3) 15 eletti nelle sessioni di Comparto, ovvero 5 in rappresentanza del Comparto Energia, 5 in rappresentanza del Comparto Moda e 5 in rappresentanza del Comparto Chimico.
- 4) 86 eletti dal Congresso dall'insieme dei delegati.

Fanno parte del Consiglio Generale con diritto di parola i componenti dei Consigli di Amministrazione (o di organismi similari) dei Fondi di Previdenza Complementare e dei Fondi Sanitari Integrativi o Enti e Associazioni, nominate/i o elette/i in rappresentanza della FEMCA CISL.

Nella formazione delle liste va garantita una equilibrata presenza di entrambi i sessi, che tenga conto della loro consistenza nei comparti e complessiva.

I componenti di cui ai punti 1) e 2) eletti dai rispettivi Consigli possono essere sostituite/i durante la vigenza del mandato dalla stessa struttura che li ha elette/i.

In caso di vacanza dei componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui ai punti 3) e 4) il posto verrà ricoperto da colei/colui che in sede di Congresso riporta in ciascuna graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Il Consiglio Generale Nazionale, su proposta della Federazione Regionale o Interregionale interessata, decide sulle articolazioni delle Federazioni Territoriali diverse da quelle confederali, secondo quanto previsto dallo Statuto e Regolamento CISL. Decide anche sulle aggregazioni di ruoli, funzioni e compiti di Federazioni Territoriali e Regionali o Interregionali in un'unica struttura.

Una volta all'anno il Consiglio Generale è convocato con la partecipazione allargata di tutti i quadri a tempo pieno.

CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE: (allegato di cui al punto 2)

RIPARTIZIONE DEI 27 ELETTI DAI CONSIGLI REGIONALI O INTERREGIONALI

NORD: 14

CENTRO: 8

SUD e ISOLE: 5

VALLE D'AOSTA	EMILIA ROMAGNA	CAMPANIA
PIEMONTE	TOSCANA	BASILICATA
LOMBARDIA	MARCHE	PUGLIA
VENETO	UMBRIA	CALABRIA
TRENTINO	ABRUZZO	SICILIA
ALTO ADIGE	MOLISE	SARDEGNA
FRIULI V. GIULIA	LAZIO	
LIGURIA		

Art. 33 – Il Direttivo Nazionale di Comparto

Il Direttivo Nazionale di Comparto viene istituito nei Comparti: Energia, Moda, Chimica e la elezione dei suoi componenti si svolge secondo quanto previsto dai regolamenti congressuali, nelle sessioni congressuali di Comparto che ne definiscono il numero, su proposta della Segreteria Nazionale.

Le/i designate/i non possono superare il numero degli eletti e sono nominati dalla Segreteria Nazionale che ne definisce il numero, su proposta del Segretario Generale.

Il Direttivo è convocato, di norma, dalla Segreteria di Comparto congiuntamente al Segretario Generale della Federazione Nazionale, e nella prima riunione procederà alla elezione della Segreteria Nazionale di Comparto il cui numero è definito dal Direttivo.

La Segreteria della Federazione Nazionale, con apposita delibera, designa nei Direttivi di Comparto le/i componenti della Federazione Nazionale ed eventualmente del livello Regionale o Interregionale e Territoriale.

Il numero dei designati deve essere inferiore di quello degli eletti.

La Segreteria Nazionale e i Segretari Generali Regionali o Interregionali partecipano alle riunioni dei Direttivi Nazionali di Comparto.

ART. 34 – Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale

Il Consiglio Generale Regionale o Interregionale è costituito da :

- a) da componenti di comparto, in un numero compreso tra il 15% e il 20% del totale dei componenti il Consiglio Generale, eletti pariteticamente nel Congresso Regionale o Interregionale dalle/dai delegate/i del comparto dai Segretari responsabili delle Federazioni Territoriali;
- b) da componenti eletti dal Congresso in numero superiore alla somma di **a+b**

In caso di vacanza dei componenti di cui alle lettere **a)** e **c)** questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso riporta in graduatoria il maggiore numero di voti dopo l'ultimo eletto, mentre gli eletti dai comparti possono essere sostituiti durante la vigenza del mandato utilizzando lo strumento della cooptazione.

Il numero complessivo dei componenti del Consiglio Regionale o Interregionale con la suddivisione di cui alle lettere **a)** **b)** **c)** è fissato dal Consiglio Regionale o Interregionale nella seduta di convocazione del Congresso, con i seguenti limiti in funzione del numero delle/degli iscritte/i nella Federazione Regionale o Interregionale:

- fino a 3.000 iscritte/i un massimo di 57 componenti totali;
- da 3001 a 7.000 iscritte/i un massimo di 71 componenti totali;
- da 7001 a 15.000 iscritte/i un massimo di 87 componenti totali;
- da 15.001 a 25.000 iscritte/i un massimo di 101 componenti totali;
- oltre 25.000 iscritte/i un massimo di 127 componenti totali.

Art. 35 – Le Aggregazioni funzionali delle strutture e norme che le regolano

La Federazione Nazionale, di concerto con le strutture regionali o interregionali e territoriali, può aprire una istruttoria nelle regioni dove esistono difficoltà organizzative ed economiche, finalizzata alla costituzione della struttura comprensorio/regione e/o delle aggregazioni funzionali territoriali.

Nelle regioni Alto Adige, Basilicata, Calabria, Friuli V.G. e Umbria si è dato luogo alla costituzione di un'unica struttura - Regione/Comprensorio -, che riassume i compiti, le funzioni e i poteri del livello regionale e dei livelli comprensoriali.

Nelle regioni Abruzzo e Molise si è dato luogo alla costituzione di un'unica struttura interregionale USI.

In queste regioni i Congressi si svolgono nel modo seguente:

1. nei luoghi di lavoro o nelle aggregazioni interaziendali, ove previsto, i Congressi, oltre ad eleggere gli organismi previsti, quali Direttivi SAF e i RESAF in quanto componenti di diritto del Consiglio Generale regionale o interregionale, eleggono le/i delegate/i, che parteciperanno all'unico Congresso previsto nella regione in sostituzione dei Congressi territoriali e regionali o interregionali;
2. al Congresso regionale o interregionale le/i delegate/i eleggono con le procedure stabilite nei Regolamenti congressuali:
 - a) nella sessione di Comparto i componenti il Consiglio Generale Regionale o Interregionale in rappresentanza dei Comparti, i delegati al Congresso Nazionale FEMCA e, ove previsto, i Direttivi di Comparto;
 - b) nell'assemblea congressuale generale, i componenti il Consiglio Generale e i delegati al Congresso dell'USR-USI CISL.

Nella formazione delle liste va garantita la presenza equilibrata dell'articolazione territoriale.

Ove la USR-USI CISL non abbia ancora dato luogo all'unificazione delle strutture comprensoriali con quella regionale, il Congresso della FEMCA di cui sopra provvederà, attraverso sessioni congressuali specifiche dei delegati facenti riferimento alle UST-CISL, ad eleggere le/i delegate/i ai rispettivi Congressi Territoriali.

Il Consiglio Generale FEMCA eleggerà, inoltre, in questo caso i rappresentanti FEMCA nei Consigli Generali delle UST.

Inoltre viene mantenuta la aggregazione funzionale dei Territori di Ivrea/Torino.

Art. 36 – Il Direttivo Regionale o Interregionale di Comparto

Il Direttivo Regionale o Interregionale di Comparto, ove si decide, viene istituito nei Comparti: Energia, Moda, Chimica.

La elezione dei suoi componenti si svolge secondo quanto previsto dai regolamenti congressuali, nelle sessioni congressuali di Comparto che ne definiscono il numero, su proposta della Segreteria Regionale o Interregionale.

Il Direttivo valuta la necessità di eleggere la Segreteria Regionale o Interregionale di Comparto definendone eventualmente il numero.

Il Direttivo è convocato, di norma, dal Segretario Responsabile di Comparto, congiuntamente al Segretario Generale della Federazione Regionale o Interregionale.

La Segreteria Regionale o Interregionale e i Segretari Generali Territoriali partecipano alle riunioni dei Direttivi di Comparto della loro regione.

Art. 37 – Il Consiglio Generale Territoriale

Il Consiglio Generale Territoriale è composto da componenti elette/i dall'insieme delle/dei delegate/i in sede di Congresso Territoriale e da componenti elette/i in rappresentanza dei Comparti dai delegati di Comparto nel Congresso o, ove previsto, dai Direttivi Territoriali di Comparto;

Le/i componenti, eletti in rappresentanza dei Comparti presenti nel territorio, in un numero compreso tra il 15% e il 20% del totale dei componenti il Consiglio Generale, elette/i pariteticamente per ciascun Comparto.

Le/i componenti in rappresentanza dei Comparti possono essere espressi direttamente dalle/dagli iscritte/i nelle assemblee congressuali di luogo di lavoro.

In tal caso, il Consiglio Generale Territoriale, in sede di convocazione del Congresso e di definizione del Regolamento congressuale, decide i luoghi di lavoro, le/i cui iscritte/i, direttamente o attraverso i Direttivi ove previsto, eleggono i Responsabili della SAF (RESAF), che fanno parte del Consiglio Generale Territoriale.

I luoghi di lavoro individuati devono rispondere nel numero al criterio della pariteticità di ciascun comparto esistente.

Nella formazione delle liste va garantita una presenza femminile in rapporto alla composizione delle/degli iscritte/i nei comparti e complessiva.

In caso di vacanza delle/dei componenti, il posto sarà ricoperto da colei/colui che in sede di Congresso riporta in graduatoria il maggiore numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o.

Le/i componenti del Consiglio Generale Territoriale espressi dalle/dagli iscritte/i, a qualsiasi titolo decaduti, possono essere sostituite/i dalla stessa assemblea convocata dalla Segreteria Territoriale e con le stesse modalità previste dal Congresso di base.

Il numero complessivo dei componenti del Consiglio, con le suddivisioni di componenti elette/i dai Comparti ed elette/i dall'assemblea congressuale, è fissato dal Consiglio Generale Territoriale nella seduta di convocazione del Congresso, con i seguenti limiti, in funzione del numero delle/degli iscritte/i:

- fino a 500 iscritte/i un massimo di 37 componenti
- da 501 a 1.000 iscritte/i un massimo 47 componenti
- da 1.001 a 1.500 iscritte/i un massimo di 65 componenti
- da 1.501 a 3.000 iscritte/i un massimo di 85 componenti
- da 3.001 a 5.000 iscritte/i un massimo di 111 componenti
- oltre i 5.000 iscritte/ un massimo di 131 componenti

Art. 38 Il Direttivo Territoriale di Comparto

Il Direttivo Territoriale di Comparto, ove si decide, viene istituito a partire dal 3° Congresso nei Comparti: Energia, Moda, Chimica.

La elezione dei suoi componenti si svolge secondo quanto previsto dai regolamenti congressuali, nelle sessioni congressuali di Comparto che ne definiscono il numero, su proposta della Segreteria Territoriale.

Il Direttivo valuta la necessità di eleggere la Segreteria Territoriale di Comparto definendone eventualmente il numero.

IL Direttivo è convocato, di norma, dal Segretario Responsabile di Comparto congiuntamente al Segretario Generale della Federazione Territoriale.

La Segreteria territoriale partecipa alle riunioni dei Direttivi di Comparto del proprio territorio.

Capitolo XI - I Comitati Esecutivi

Art. 39

La convocazione dei Comitati Esecutivi e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte di un terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

La Segreteria è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria trasmette ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di assenza, dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunta/o ove previsto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria, delegato a ciò dalla/dal Segretaria/o Generale.

Art. 40 Il Comitato Esecutivo Nazionale

Il Comitato Esecutivo, che avrà tutti i poteri previsti dallo Statuto, verrà eletto dal Consiglio Generale Nazionale che ne definisce il numero e la composizione su proposta della Segreteria Nazionale in base ai seguenti criteri:

- 1) Segreteria Nazionale.
- 2) Componenti in rappresentanza di ciascuna Segreteria Nazionale di Comparto e i Componenti della Federazione Nazionale con responsabilità nell'ambito di alcuni settori di attività.
- 3) Segretarie/ri Generali delle Federazioni Regionali o Interregionali.
- 4) Responsabile del coordinamento per le politiche di genere.
- 5) Componenti in rappresentanza di aree territoriali geografiche e specificità settoriali.

Il numero dei Componenti del comitato Esecutivo viene fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale.

Art. 41 Il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale

Il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale verrà eletto dal Consiglio Generale Regionale o Interregionale che ne definisce il numero e la composizione su proposta della Segreteria Regionale o interregionale in base ai seguenti criteri:

1. I componenti la Segreteria Regionale o Interregionale;
2. I componenti le Segreterie Regionali o Interregionali di Comparto (ove previste);
3. I Segretari Generali delle Federazioni Territoriali;
4. Eventuali componenti di Segreterie Territoriali;
5. La Responsabile del coordinamento per le politiche di genere;
6. I responsabili di eventuali funzioni politico-operative della Federazione Regionale o Interregionale.

Il numero dei componenti il Comitato Esecutivo Regionale o Interregionale è fissato dal Consiglio Generale Regionale o Interregionale.

CAPITOLO XII – LE SEGRETERIE

Art. 42

Per la composizione delle Segreterie, le strutture applicheranno le norme Confederali.

Le aggregazioni –comprensorio/regione – e le aggregazioni fra più territori potranno eleggere un massimo di 5 componenti la Segreteria.

IV - NORME SULLE STRUTTURE E SUGLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo XIII – Comparti, Coordinamenti di settore e di gruppo

Art. 43

I Comparti sono articolazioni funzionali della FEMCA per salvaguardare la visibilità ed esprimere rappresentanza e maggiore capacità di tutela, in termini organizzativi, elaborativi e contrattuali, alle specificità contrattuali, professionali e merceologiche, che hanno contraddistinto identità e appartenenze confluite nella Femca.

I Comparti svolgono azione di monitoraggio dell'andamento dell'attività industriale dei settori, delle relazioni industriali e delle problematiche organizzative.

I componenti del Consiglio Generale, in relazione alla loro provenienza congressuale e i Direttivi di Comparto, costituiscono per la Federazione il riferimento per tutte le problematiche dei diversi settori.

Art. 44

I Comparti sulla base di criteri di omogeneità di natura contrattuale o di organizzazione produttiva possono essere strutturati per raggruppamenti tramite la costituzione di coordinamenti di settori.

I Direttivi e I coordinamenti, in particolare, hanno il compito di assistere la Segreteria in funzione di Comitato di Negoziazione, nelle trattative contrattuali del rispettivo settore.

Assicurano la corretta gestione dei contratti e degli accordi in armonia con gli indirizzi della Federazione e d'intesa con la Segreteria.

I Coordinamenti si riuniscono secondo le necessità su convocazione della Segreteria.

I componenti dei Coordinamenti sono nominati, su proposta della Segreteria, dal Direttivo, tra i componenti dello stesso e/o di analoga struttura a livello regionale o interregionale e/o territoriale.

Nell'ambito dei Comparti e tra i Comparti possono essere costituiti Coordinamenti di Gruppo.

La loro attivazione e composizione sarà definita dal Direttivo e confermata dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria.

Capitolo XIV - L'Assemblea delle/degli iscritte/i (Struttura Aziendale FEMCA)

Art. 45

In ogni luogo di lavoro è costituita da tutti le/ i lavoratrici/tori iscritti alla FEMCA Cisl l'Assemblea degli iscritti, denominata Struttura Aziendale FEMCA (S.A.F.) .

In presenza di aziende di piccole dimensioni o a carattere artigiano il cui numero di addetti e di iscritti non consenta di dar luogo alla costituzione della Struttura Aziendale FEMCA, o nel caso di particolari specificità del territorio, o nel caso di realtà professionali non dislocate in una medesima realtà produttiva ma operanti sul territorio, il Consiglio Generale Territoriale, su proposta della Segreteria, può deliberare la costituzione di strutture interaziendali elette dagli iscritti delle aziende interessate che avranno gli stessi compiti e struttura della SAF.

Art. 46

L'Assemblea degli iscritti è organismo della Federazione territoriale. Essa viene convocata almeno una volta all'anno e comunque in occasione del rinnovo della RSU e della preparazione delle piattaforme aziendali.

L'Assemblea degli iscritti con funzione congressuale viene convocata dalla Federazione Territoriale secondo le scadenze e le norme fissate dalla Federazione.

L'Assemblea viene inoltre convocata con funzione elettiva delle proprie strutture esecutive, congiuntamente con le Segreterie Territoriali, normalmente in coincidenza con le scadenze congressuali, salvo particolari esigenze organizzative legate alle specificità territoriali evidenziate e deliberate dai Consigli Generali su proposta delle Segreterie delle strutture interessate.

Sono strutture esecutive della SAF:

- il Direttivo;
- il responsabile SAF – RESAF

Il numero dei componenti del direttivo viene stabilito dall'Assemblea degli iscritti su proposta della Segreteria territoriale tenendo conto delle dimensioni dell'azienda e del numero degli iscritti.

Fanno parte di diritto del Direttivo i componenti FEMCA della RSU; nelle realtà ove tali componenti sono in numero superiore a 3, fanno parte del Direttivo SAF i soli componenti del Comitato Esecutivo RSU (se previsto).

Il Direttivo elegge, al proprio interno, il Responsabile SAF.

Nelle unità produttive di piccole dimensioni l'assemblea degli iscritti elegge solamente il responsabile.

Per realizzare la più ampia partecipazione degli iscritti, vanno utilizzate tutte le ore di assemblea retribuita previste dalle disposizioni di legge e dai contratti.

Per l'espletamento dei compiti previsti, la SAF utilizza le ore di permesso disponibili previste dalle disposizioni di legge e dai contratti per le strutture di organizzazione.

Art. 47

I compiti della SAF e delle sue strutture Esecutive sono:

- esercitare un'azione di raccordo tra gli iscritti e l'organizzazione;
- promuovere il proselitismo e informare sulle linee e sulle scelte dell'organizzazione;
- svolgere una funzione di indirizzo e di orientamento nella contrattazione aziendale;
- gestire le modalità di costituzione e rinnovo delle RSU e individuare i candidati FEMCA delle RSU e di altri organismi (RLS), anche attraverso lo strumento delle primarie;
- costituire di intesa con la Federazione Territoriale la rappresentanza sindacale FEMCA in caso di mancanza delle RSU;
- organizzare nei luoghi di lavoro l'offerta di assistenza e di servizi agli iscritti.

Art. 48

Il Direttivo SAF e il RESAF si rapportano in prima istanza con la Federazione Territoriale e tramite essa mantengono i collegamenti con gli altri livelli della Federazione e con la UST.

Le riunioni del Direttivo sono convocate periodicamente e portate a conoscenza della Segreteria Territoriale che ha facoltà di partecipare.

Le risorse necessarie all'attività della SAF vengono garantite dalla Federazione Territoriale in un apposito capitolo di spesa del proprio bilancio.

Art. 49

Sono elettori ed eleggibili nelle strutture esecutive SAF tutti le/gli iscritte/i FEMCA in regola con il tesseramento e la contribuzione al momento delle elezioni.

Le modalità di elezione devono garantire la più larga partecipazione degli aventi diritto al voto.

Quando l'assemblea degli iscritti è convocata in funzione congressuale, si applicano le norme del regolamento congressuale; negli altri casi il Consiglio Generale Territoriale adatterà le necessarie norme.

Capitolo XV - Poteri e funzioni delle Strutture

Art. 50

Fermo restando gli scopi ed i compiti fissati dallo Statuto FEMCA e dallo Statuto Confederale, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili tra loro, di cui agli articoli successivi.

Art. 51

Compete alla Federazione territoriale:

- la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAF, leghe;
- il coordinamento e il sostegno della componente FEMCA eletta e designata nelle RSU e dei delegati alla sicurezza di impresa (RLS);
- l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi Quadri;
- la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, e di eventuali altre risorse;
- la titolarità della contrattazione decentrata - aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione Territoriale, nonché il sostegno alle RSU, in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Art. 52

Compete alla Federazione Regionale o Interregionale:

- il coordinamento della attività politico-contrattuale delle Federazioni Territoriali con particolare riferimento a quella di rilevanza regionale;
- l'organizzazione, di intesa con le Federazioni Territoriali, della formazione sindacale categoriale specialistica nell'ambito della gestione delle risorse umane
- la progettazione della formazione di base, nonché l'integrazione degli interventi formativi categoriali e confederali;
- la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza e di eventuali altre risorse;
- l'attività contrattuale e la promozione della bilateralità nel settore dell'artigianato in ambito regionale e la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonché delle politiche di settore nella Regione, queste ultime con il coordinamento della Unione Regionale Confederale;
- la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.
- il sostegno alle Federazioni Territoriali per le politiche contrattuali, di settore e dell'informazione;
- la realizzazione di attività di servizio alla gestione delle risorse e della contabilità delle Federazioni Territoriali, con servizi tecnici e di staff professionali.

Art. 53

Le Federazioni Territoriali hanno la responsabilità, nel rispetto delle norme previste dal combinato disposto della legge 146/90 e della legge 83/2000 e provvedimenti seguenti, di definire le iniziative e le azioni sindacali

nei settori e nelle aziende interessate; ciò al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.

I componenti FEMCA delle RSU hanno l'obbligo di esercitare le loro prerogative in modo coerente, raccordandosi con le Segreterie Territoriali.

PARTE V - NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Capitolo XVI - Responsabilità e competenze

Art. 54

Il Consiglio Generale Nazionale è l'organo competente a fissare la quota contributiva di cui agli articoli 10 e 39 dello Statuto, nonché, le modalità di riscossione e di ripartizione.

Art.55

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Federazione e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la "Anagrafe degli immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari della Femca a tutti i livelli.

Di tali beni la Federazione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferite dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della FEMCA-CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni consegnatarie dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

I patrimoni già di Flerica e Filta costituiscono il patrimonio di Femca Cisl.

Art. 56

La Federazione Nazionale e Federazioni Regionali o Interregionali e Territoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine la Femca dovrà attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni i dirigenti politici della Federazione Nazionale e delle Federazioni Regionali o Interregionali e Territoriali che rispondono, a norma dell'art.38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

I dirigenti politici della Federazione Nazionale e delle Federazioni Regionali o Interregionali e Territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le strutture, a tutti i livelli, dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti, a norma di quanto previsto dalla legge 675/96 (privacy).

Le stesse, a tutti i livelli, se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente, sono tenute a indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.lgs 626/94 (rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza).

Art. 57

L'elezione a componente di organi direttivi od esecutivi di qualsiasi grado non stabilisce di per sé il rapporto di impiego con l'organizzazione sindacale.

Qualora per un componente di organi direttivi od esecutivi si determinasse l'insorgere, dopo la sua nomina, di un rapporto di impiego con l'organizzazione sindacale, il rapporto stesso decorrerà dalla data del suo effettivo inizio e non da quella della nomina a componente di organi direttivi od esecutivi.

Le Segreterie di qualsiasi livello, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, possono deliberare la assunzione di operatori e autorizzarli ad iscriversi in qualità di socio alla Federazione.

In tal caso, e con le norme dello Statuto e del Regolamento essi sono eleggibili negli organi direttivi.

Gli operatori componenti gli organi direttivi di organismi sindacali non partecipano alle sedute nelle quali viene deciso il trattamento economico del personale che presta la propria opera negli uffici sindacali.

Capitolo XVII - Bilanci e Amministrazione

Art.58

Ogni livello della Federazione che abbia la gestione di un fondo deve redigere annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo, che

dovranno essere approvati dai rispettivi organismi statutari, ed inviati per conoscenza alle istanze superiori della Federazione e ai corrispondenti livelli orizzontali.

Art. 59

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché delle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indenni tari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Territoriali alle UST, alla Federazione Regionale o Interregionale e alla Federazione Nazionale.
- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Regionali o Interregionali alle USR-USI e alla Federazione Nazionale
- entro il 31 marzo dell'anno successivo dalla Federazione Nazionale alla Confederazione, Servizio Ispettivo.

Le Strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie e/o finanziamenti concessi dalla Federazione Nazionale e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

Ogni anno la Segreteria della Federazione Nazionale, delle Federazioni Regionali o interregionali e della Federazione comprensorio/regione competente provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato.

Ogni due anni la Segreteria nazionale predispone il bilancio sociale della Femca.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della Federazione Nazionale, delle Federazioni Regionali o Interregionali e della Federazione -comprensorio/regione- e ne verifica i rispettivi bilanci consuntivi.

La Federazione Nazionale e le Federazioni Regionali o Interregionali sono tenute a dare comunicazione della convocazione degli organi deliberanti riuniti per l'approvazione dei bilanci, ai componenti effettivi del Collegio Nazionale dei Sindaci, i quali partecipano alle riunioni degli stessi.

I Collegi Regionali o Interregionali dei Sindaci provvedono al controllo amministrativo delle Federazioni Territoriali delle rispettive regioni e ne verificano i bilanci consuntivi.

IL Collegio Nazionale e i Collegi Regionali o Interregionali dei Sindaci non hanno competenza nei confronti di Enti e Associazioni collaterali alla

FEMCA, dotate di un proprio organo di controllo a seguito di specifica autonomia statutaria.

Le Federazioni Territoriali sono tenute a dare comunicazione della convocazione dell'organo deliberante, riunito per l'approvazione dei bilanci, ai componenti effettivi del Collegio Regionale o Interregionale dei Sindaci i quali partecipano alla riunione dello stesso.

Ogni anno la Segreteria Nazionale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione, che sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo.

I bilanci preventivi devono essere approvati entro il 31 dicembre dell'anno che precede la gestione a cui si riferisce.

Art. 60

Le Federazioni territoriali e regionali o interregionali provvedono alla propria amministrazione in conformità alle direttive della Federazione Nazionale e confederali.

Le Federazioni Territoriali, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, si raccordano con le Federazioni Regionali o Interregionali, che esercitano la funzione di supporto e di servizio su tale materia.

Capitolo XVIII - Ispezioni

Art. 61

La Federazione Nazionale ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli nei confronti delle Federazioni regionali o interregionali e territoriali.

I controlli sono promossi dalla Segreteria Nazionale nell'interesse dell'organizzazione e degli associati; essi vengono disposti con una comunicazione scritta della Segreteria Nazionale medesima.

Dei controlli devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali.

I controlli e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto né deroga allo Statuto.

PARTE VI - NORME FINALI

Capitolo XIX – Rinvii

Art. 62

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale.

* _ * _ * _ *